

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 27 NOVEMBRE 1952

(90^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FERRABINO

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e rinvio)

« Inquadramento nel gruppo A degli insegnanti di musica e canto negli istituti magistrali, nelle scuole medie e di avviamento professionale » (N. 2280) (D'iniziativa del senatore Lepore ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 1029 e passim
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1030
LEPORE	1030

(Discussione e approvazione)

« Estensione della legge 11 marzo 1951, n. 134, sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale » (N. 2652) (D'iniziativa dei deputati Fabriani e Lozza) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TOSATTI, <i>relatore</i>	1030
JANNELLI	1031
LOVERA	1031
PRESIDENTE	1031
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1032

« Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, ratificato con modificazioni dalla legge 9 giugno 1950, n. 341, riguardante il rior-

dinamento del ruolo organico del personale della Amministrazione centrale della pubblica istruzione » (N. 2656):

LAMBERTI, <i>relatore</i>	Pag. 1032 e passim
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1033 e passim
LOVERA	1034
PRESIDENTE	1034

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Canonica, Caristia, Cassitta, Cermignani, Ciasca, Della Seta, Ferrabino, Filippini, Gervasi, Jannelli, Lamberti, Lovera, Magrì, Page, Platone, Rolfi, Russo, Saponi, Tignino, Tonello e Tosatti.

Ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento è presente il senatore Lepore.

Sono presenti, altresì, l'onorevole Lucifredi, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e il senatore Vischia, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

ROLFI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio della proposta di legge di iniziativa del senatore Lepore ed altri: « Inquadramento nel gruppo A degli insegnanti di musica e canto negli istituti magistrali, nelle scuole medie e di avviamento professionale » (N. 2280).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Lepore ed altri: « Inquadramento nel gruppo A degli insegnanti

di musica e canto negli istituti magistrali, nelle scuole medie e di avviamento professionale ».

Su questa proposta di legge aspettavamo per oggi una risposta da parte del Governo su alcuni quesiti prospettati nella riunione precedente. Debbo, però, in via preliminare avvertire che non potremo deliberare definitivamente sul provvedimento, perchè la Commissione finanze e tesoro si è riservata di farci pervenire un parere scritto al riguardo.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando scusa alla Commissione a nome del Ministro per la sua forzata assenza. Questa mattina, infatti, avrebbe voluto intervenire alla riunione il Ministro in persona per discutere la proposta di legge del senatore Lepore; senonchè all'ultimo momento l'onorevole Segni ha dovuto accompagnare il Presidente della Repubblica a Paestum.

Dato, pertanto, il desiderio manifestato dal Ministro, e dato che manca il parere scritto della Commissione finanze e tesoro, aderisco alla proposta di rinviare la discussione ad altra riunione.

LEPORE. Sarò lieto se verrà a discutere questa mia proposta di legge l'onorevole Ministro; quindi, sono d'accordo sul rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Poichè la Commissione non si oppone, resta stabilito che la proposta di legge verrà discussa in una delle prossime riunioni.

Discussione e approvazione della proposta di

legge di iniziativa dei deputati Fabriani e

Lozza: « Estensione della legge 11 marzo 1951, n. 134, sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale » (N. 2652) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Fabriani e Lozza: « Estensione della legge 11 marzo 1952, n. 134, sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale », già approvata dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tosatti

TOSATTI, *relatore*. Già l'anno scorso fu approvato il 7 dicembre un disegno di legge che autorizzava il rilascio del certificato di abilitazione provvisoria per i laureati del 1950-51. In verità, noi avevamo in precedenza approvato una proposta di legge dei senatori Magri ed altri, con la quale si dava la sanatoria per quel che riguardava la mancanza dell'esame di Stato ai laureati precedentemente al 1948, cioè fino all'entrata in vigore della Costituzione, la quale stabilisce tassativamente un esame di Stato per l'esercizio professionale. La discussione, come si ricorderà, fu molto lunga e esauriente, e ciò mi dispensa dal dilungarmi su quel provvedimento legislativo. Passata all'altro ramo del Parlamento, la proposta di legge Magri non è ancora stata approvata.

Oltre alla sanatoria per le abilitazioni provvisorie antecedenti al 1948, con essa si stabiliva che coloro i quali hanno conseguito la laurea dopo il 1948 debbono sostenere l'esame di Stato.

Di qui la necessità di prorogare ancora per quest'anno l'estensione della legge 11 marzo 1951 (cioè della legge di proroga dell'anno scorso sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale) altrimenti si arrecerebbe un gravissimo danno a quelli che hanno conseguito la laurea in quest'anno; e ciò tanto più che, se non si approvasse la proroga, si creerebbe una ingiusta diversità di trattamento in favore di coloro che si sono laureati fuori corso. Infatti quelli che si sono laureati nel febbraio scorso beneficerebbero delle concessioni già emanate, mentre quelli che conseguiranno la laurea nel febbraio prossimo non potrebbero beneficiarne. Perciò dato che la materia delle abilitazioni definitive, ai sensi dell'articolo 2 della proposta di legge che stiamo esaminando, dovrebbe essere regolata dal Governo entro l'aprile del 1954, e data l'urgenza che v'è di togliere i giovani dall'incertezza in cui si trovano, mi sembra sia senz'altro da approvare questa proposta di legge, che è stata già approvata dalla Camera.

L'esame di Stato in questione, come i colleghi ricorderanno, riguarda alcune professioni, come i medici e gli ingegneri, non riguarda, invece, gli avvocati, i notari, ecc., i cui esami sono sempre stati regolati da disposizioni particolari, e non riguarda nemmeno gli insegnanti. E perchè? Su questo ultimo punto si

fece qui in Commissione una lunga discussione. Per gli insegnanti un tempo valeva la laurea che era abilitante; ma dopo la riforma Gentile del 1923 fu richiesto uno speciale esame di abilitazione, che fu collegato ai concorsi per le scuole statali.

Data questa particolare situazione, la maggioranza della nostra Commissione ritenne che in sede di sanatoria delle abilitazioni provvisorie non fosse opportuno improvvisare una decisione riguardante le abilitazioni all'insegnamento; ma intanto questa materia è rimasta insoluta, con grave danno della scuola. Ora davanti all'altra Camera c'è un provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri che riguarda proprio l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie. Il provvedimento non riguarda il disegno di legge che stiamo per approvare; ma mentre è da lodare il Ministero che ha provveduto a presentare quel disegno di legge, dobbiamo d'altra parte far voti che presto si raggiunga in questo campo una soluzione, perchè va crescendo smisuratamente il numero dei laureati in lettere che non hanno l'abilitazione, e la scuola è rovinata dalla precarietà e dalla incertezza, male più grave di quanto possa essere una eventuale minore preparazione culturale. Noi quindi ci auguriamo che anche la scuola abbia quanto prima soddisfatta la prima sua esigenza, cioè la stabilità del corpo insegnante. D'altra parte, molti anni di insegnamento fanno presumere che l'insegnante abbia acquisito con l'esercizio quanto gli potè mancare all'inizio, e possono valere più di un esame di abilitazione, che spesso non dà che una garanzia relativa. Si regoli, dunque, anche la posizione degli insegnanti analogamente a quello che si è fatto per le altre professioni.

Quanto al disegno di legge al nostro esame, non vi è altro da fare che approvarlo, nella fiducia che entro l'aprile 1954 questa materia sarà regolata definitivamente dal Ministero.

JANNELLI. È fuori dubbio che siamo costretti *obtorto collo* a prorogare le disposizioni relative alla concessione della abilitazione provvisoria; ma si tratta di una procedura che ormai comincia a diventare non solo preoccupante, ma anche poco seria. Che di anno in anno si vada avanti con la proroga di una proposta di legge di abilitazione provvisoria, mi

sembra oltre tutto poco confacente, anche perchè avevamo approvato una proposta di legge Magrì che era perfettamente organata e che disciplinava tutte le situazioni sia per i laureati prima del 1948, sia per i laureati dopo il 1948.

La situazione è grave non soltanto rispetto ai laureati in lettere, per i quali ha parlato l'onorevole Tosatti, ma anche per gli altri laureati, come quelli in chimica, in fisica e soprattutto in medicina ed ingegneria. Ho saputo che dal 1948 ad oggi la cifra dei medici abilitati provvisoriamente ascenderebbe a 14.780. Come si potrà pensare adesso di poter fare un esame di Stato per tutti costoro, dei quali alcuni sono diventati, per esempio, maggiori medici nell'Esercito o nell'Aviazione, altri aiuti di Università, e qualcuno ha preso persino la libera docenza? Non so come potrà il Ministero sanare la situazione; per parte nostra attraverso il disegno di legge Magrì abbiamo proposto delle disposizioni intese a riportare ordine in tutte queste situazioni.

Vorrei, quindi, che dalla Commissione partisse unanime il voto di invitare il Ministero, ove non si accolga la proposta di legge Magrì, a presentare una buona volta un disegno di legge idoneo a sanare le varie situazioni che si sono di mano in mano create.

LOVERA. Vorrei un chiarimento nei riguardi della attuale situazione della proposta di legge Magrì. È stata respinta dalla Camera dei deputati o è stata praticamente insabbiata?

PRESIDENTE. In occasione della discussione del presente disegno di legge la 6ª Commissione della Camera dei deputati ha fatto un richiamo alla proposta di legge Magrì; poi, ha deliberato di approvare intanto il disegno di legge in esame, salvo, quindi, discutere ed esaminare il disegno di legge presentato dal ministro Segni relativo alla abilitazione all'insegnamento nelle scuole e successivamente passare all'esame della proposta di legge Magrì. Queste sono le notizie che risultano ufficialmente dagli atti della discussione. È certissimo che il senatore Jannelli ha messo il dito sopra una piaga purulenta. Egli è un chirurgo, e quindi v'è abituato. Noi avevamo veramente fatto delle proposte per sanare la situazione; anzi personalmente in sede di ratifica di un analogo precedente disegno di legge pro-

posi la fissazione del termine ultimo di tolleranza all'aprile 1953; tuttavia, come vedete, neanche questo espediente, che pareva dovesse sanare la situazione, è giovato perchè oggi già si pensa a prorogare il termine delle abilitazioni provvisorie dal 1953 al 1954 e nulla esclude che l'anno prossimo sia proposta una successiva proroga.

Per dirla con una formula semplice e cruda, oggi come oggi l'abilitazione è soppressa. Nella realtà le lauree che oggi si danno in medicina, in ingegneria, ecc., sono lauree abilitanti. Tutto il resto è finzione di legge. Speriamo che la energia già nota e sperimentata del ministro Segni valga a risolvere presto anche questo problema.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Comprendo e apprezzo le dichiarazioni che sono state fatte; ma l'approvazione della presente proposta di legge è, purtroppo, una dura necessità.

Non c'è niente altro da fare che accogliere il provvedimento, a meno di non voler mettere in condizione migliaia di laureati e professionisti di non poter esercitare più la professione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo adesso alla discussione e votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni emanate con la legge 11 marzo 1951, n. 134, sull'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1951-52.

(È approvato).

Art. 2.

Il termine del 30 aprile 1953, di cui alla legge predetta, è prorogato al 30 aprile 1954.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, ratificato con modificazioni dalla legge 9 giugno 1950, n. 341, riguardante il riordinamento del ruolo organico del personale della Amministrazione centrale della pubblica istruzione** » (N. 2656).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, ratificato con modificazioni dalla legge 9 giugno 1950, n. 341, riguardante il riordinamento del ruolo organico del personale della Amministrazione centrale della pubblica istruzione ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lamberti.

LAMBERTI, *relatore*. Il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, mentre riordinava il ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, dettava norme perchè si bandissero concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione. Questo decreto prevedeva inoltre che una modesta aliquota dei posti disponibili fosse accessibile anche a concorrenti provenienti dalle amministrazioni periferiche della Pubblica istruzione e da altre amministrazioni dello Stato, nonchè ad estranei alle amministrazioni statali; però questa aliquota era molto modesta: rispettivamente di un ottavo e di un decimo dei posti messi a concorso. I concorsi previsti dal decreto legislativo 27 marzo 1948 sono stati banditi e sono in via di espletamento. All'atto pratico si è potuto però rilevare che la partecipazione dei dipendenti di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione è stata piuttosto modesta, cosicchè non vale ad assicurare la copertura dei posti messi a concorso. Di qui l'origine del disegno di legge che viene sottoposto oggi al nostro esame e alla nostra approvazione, con il quale si tende a portare in aumento delle aliquote riservate agli appartenenti alle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e agli appartenenti alle altre amministrazioni dello Stato, nonchè ai concorrenti che provengono dalle am-

ministrazioni statali, i posti che rimarranno scoperti da parte della prima categoria di concorrenti. Il provvedimento, come è chiaro, è di carattere pratico e mira a far sì che i concorsi banditi raggiungano il loro fine, che è quello di assicurare la copertura dei posti attualmente disponibili. La proporzione che questo disegno di legge contempla nella ripartizione dei posti è questa: tre quarti dei posti, che risulteranno non coperti dal personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, andranno ai dipendenti delle amministrazioni periferiche dello stesso Ministero e ai dipendenti da altre amministrazioni statali ed un quarto andrà a coloro che non provengono dalle amministrazioni dello Stato. Con questa norma si tende a conservare lo spirito della legge, secondo la quale questo concorso doveva avere essenzialmente carattere di concorso interno. Questo è il significato dell'articolo 1 del disegno di legge. L'articolo 2 riguarda, invece, il riassorbimento dei posti in soprannumero che oggi esistono nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione. La legge 9 giugno 1950, n. 341, di ratifica del citato decreto, portava in calce una nuova tabella dei ruoli organici, in cui era previsto che per alcuni posti, cioè per quelli di ispettore centrale e di capo sezione, si dovessero mantenere in servizio alcuni dipendenti in soprannumero, rispettivamente quattro o cinque per le due categorie, che sarebbero stati riassorbiti a partire dal primo gennaio 1951 in ragione della metà dei posti che si sarebbero resi vacanti. Ora il secondo articolo del presente disegno di legge tende invece a prorogare la permanenza di questi dipendenti in soprannumero, e propone che il riassorbimento dei posti abbia inizio a decorrere dal primo gennaio 1953 anzichè dal primo gennaio 1951, con le vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi. Però si stabilisce con questa norma che lo stesso riassorbimento si faccia non per la metà dei posti che risulteranno a mano a mano disponibili, ma per la totalità. Ritengo che anche questa seconda norma incontrerà l'approvazione dei colleghi della Commissione. Vi confesso che, studiando questo disegno di legge, ho dapprima pensato di presentare un emen-

damento, che avrebbe, credo, interpretato il pensiero e le aspirazioni dei colleghi, perchè più volte, in occasione della discussione dei bilanci del Ministero della pubblica istruzione, la nostra Commissione ha lamentato la ristrettezza dei quadri dell'Ispettorato centrale. Più volte infatti si è detto che abbiamo bisogno di un maggior numero di ispettori e anche di una maggiore efficienza e di un maggiore movimento dell'Ispettorato stesso. Ma ho poi considerato che la presentazione di un emendamento, tendente ad allargare definitivamente i quadri dell'Ispettorato centrale, avrebbe probabilmente ritardato l'approvazione del presente disegno di legge, che è urgente, e ho ritenuto più opportuno cogliere l'occasione, che mi si offre come relatore, per confermare il voto, più volte espresso da questa Commissione, che il Governo studi la possibilità di effettuare l'allargamento su accennato. Intanto, raccomandando ai colleghi l'approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è senz'altro favorevole allo accoglimento di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e all'approvazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Fra il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, ratificato con modificazioni dalla legge 9 giugno 1950, n. 341, è inserito il seguente:

« Nei concorsi previsti dal primo comma del presente articolo, i posti, riservati al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, che non possono essere conferiti al personale medesimo, saranno portati in aumento ai posti conferibili agli impiegati di ruolo e non di ruolo appartenenti alle altre amministrazioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o ad altre amministrazioni dello Stato nonchè agli estranei alle amministrazioni stesse nella misura, rispettivamente, di tre quarti e di un quarto ».

LOVERA. Vorrei chiedere un chiarimento. Se il disegno di legge si propone di dare la possibilità di coprire tutti i posti vacanti dell'Amministrazione centrale, mi domando se, con la proporzione di cui a questo articolo, rispettivamente di tre quarti per i dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre amministrazioni dello Stato, e di un quarto per gli estranei alle amministrazioni stesse, si possa con sicurezza stabilire che i posti saranno coperti.

Vorrei, invece, che si dicesse che la proporzione va rispettata solo nel caso che effettivamente i dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione riuscissero a coprire i tre quarti dei posti vacanti; ma che, qualora non si riuscisse a tanto, la possibilità di occupare i posti potesse essere conferita agli estranei all'Amministrazione in misura superiore ad un quarto. Ciò dico, perchè penso che si potrebbe verificare lo stesso inconveniente che è stato lamentato a proposito della precedente disposizione di legge (modificata dal presente provvedimento) la quale ha riservato i posti, in aliquota fortissima, con precedenza agli impiegati della stessa Amministrazione, ma non è stato poi possibile trovare elementi in numero tale da coprire i posti liberi.

Proporrei quindi che, subordinatamente, si dicesse, alla fine dell'articolo primo, « quando questa proporzione possa essere rispettata ».

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Posso tranquillizzare il senatore Lovera circa il dubbio da lui prospettato: tutti vogliono venire a Roma e, poichè si tratta di concorsi tendenti a trasferire impiegati dalla periferia al centro, bisognerà forse, anzi, ad un certo momento chiudere i cancelli ed essere rigorosi. Si capisce che per coloro i quali sono già nell'Amministrazione centrale, l'interesse può risultare minimo; ma per coloro i quali sono alla periferia la possibilità di venire a prestare servizio nell'Amministrazione centrale, a Roma, costituirà una tale spinta da scongiurare il pericolo paventato dal senatore Lovera.

LAMBERTI, *relatore*. Vorrei aggiungere ancora, per rassicurare il collega Lovera, che

i concorsi, di cui al disegno di legge, sono in via di completamento, per cui si ha ragione di ritenere che la previsione della copertura dei posti sia fondata su calcoli concreti, dato che già si sa il numero delle domande che sono state presentate. D'altra parte, una proporzione va stabilita.

Piuttosto debbo far rilevare che quel « possono », di cui a questo articolo, è forse un errore di stampa, in quanto occorrerebbe dire « possano ».

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 1, di cui ho già dato lettura, con la correzione formale che ha ora proposto l'onorevole relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Il riassorbimento dei posti in soprannumero previsti dalla nota b) alla tabella annessa alla legge 9 giugno 1950, n. 341, avrà inizio a decorrere dal 1° gennaio 1953 anzichè dal 1° gennaio 1951, con le vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi.

(È approvato).

Propongo ora un emendamento aggiuntivo, che dovrebbe costituire un articolo 3. Poichè il termine qui fissato del 1° gennaio 1953, è molto vicino e la Camera dei deputati deve ancora deliberare su questo disegno di legge, converrebbe, in un articolo 3, dire: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Se non si fanno osservazioni metto ai voti questo articolo 3 da me proposto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,15.